

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1508

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, CRUCIANI, ALMIRANTE, CALABRÒ, FRANCHI, MANCO

Presentata il 25 giugno 1964

Estensione dei benefici combattentistici
in favore del personale dipendente da Enti pubblici diversi dallo Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con una serie di provvedimenti legislativi, succedutisi nel tempo fin dall'epoca della guerra 1915-1918, vennero emanate norme di agevolazione a favore degli ex combattenti ed invalidi di guerra dipendenti dalle Amministrazioni statali, norme che, sostanzialmente, ebbero lo scopo di integrare le carriere dei dipendenti stessi per le remore che gli anni passati nel servizio militare o in istato di invalidità avevano posto alle libere attività civili.

Tali disposizioni, benché estese con varie formulazioni legislative al personale degli Enti locali, parastatali e di diritto pubblico in genere, non trovarono tuttavia presso tutte le Amministrazioni integrale applicazione, per cui appare necessario un atto legislativo che

annulli l'attuale sperequazione tra pubblici dipendenti che rivestono le qualifiche di ex combattenti invalidi di guerra e qualifiche assimilate. La presente proposta di legge, quindi, nell'intento di conseguire il fine anzicennato, riguarda non soltanto la estensione delle leggi vigenti a tutti i pubblici dipendenti, ma si pone lo scopo di stabilire che anche le ulteriori norme che i legislatori dovessero emanare per rendere definitiva giustizia al personale statale ex combattente, siano contemporaneamente valide per tutti i dipendenti dalle amministrazioni pubbliche diverse dallo stato.

Per queste ragioni si ritiene che la presente proposta ottenga il vostro unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme di agevolazione economica, di carriera e di quiescenza in favore del personale ex combattente, mutilato o invalido di guerra, orfano o vedovo di guerra dipendente dalle Amministrazioni statali, verranno applicate con pari decorrenza anche al personale dipendente dalle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, dagli Enti di assistenza e beneficenza, dalle Aziende municipalizzate,

dagli Enti di diritto pubblico e dagli Istituti soggetti a vigilanza governativa compresa la Banca d'Italia, dalle banche d'interesse nazionale comunque controllate dallo Stato e dagli Istituti di credito ed assicurazione di diritto pubblico, comprese le Casse di risparmio e i Monti di credito di pegno, anche se il rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo.

Tale estensione s'intende valevole per tutti i gruppi e categorie di personale, di ruolo, non di ruolo o di ruoli speciali e transitori, dipendente dalle Amministrazioni di cui al precedente comma.

ART. 2.

Le norme di cui alle leggi 17 aprile 1957, n. 270, 27 febbraio 1958, n. 119 e 26 marzo 1958, n. 425, nonché tutti gli altri benefici economici e di carriera concessi o da concedere al personale statale in servizio alla data del 23 marzo 1939, sono estesi agli invalidi di guerra ed agli ex combattenti e categorie equiparate ancora in servizio o pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge dipendenti dalle Amministrazioni o Aziende di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Gli invalidi di guerra e gli ex combattenti dipendenti dalle Amministrazioni ed Istituti, di cui all'articolo 1 della presente legge, che a causa di soppressione, trasformazione o assorbimento di uffici o Enti siano stati riassunti presso un qualsiasi Ente pubblico diverso dallo Stato senza che sia intervenuto trattamento di liquidazione o pensione presso l'Ente di provenienza, verranno, a domanda, inquadrati nei ruoli e gradi parificabili a quelli ricoperti all'atto del richiamo alle armi o dell'allontanamento dal servizio per cause conseguenti allo stato di guerra, con il riconoscimento dell'intero periodo di servizio prestato, in ruolo o fuori ruolo, ai fini della revisione alla carriera gerarchica od economica ed allo scopo di conseguire la medesima posizione dei dipendenti di pari anzianità già inquadrati nei ruoli ordinari dell'Ente medesimo.

I relativi posti in ruolo potranno anche essere conferiti in soprannumero.

ART. 4.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a totale carico delle Amministrazioni interessate.